

PAN

Rivista di Filologia Latina

13 n.s. (2024)

PAN. Rivista di Filologia Latina
13 n.s. (2024)

Direttori

Gianna Petrone, Alfredo Casamento

Comitato scientifico

Thomas Baier (Julius-Maximilians-Universität Würzburg)
Francesca Romana Berno (Sapienza Università di Roma)
Maurizio Bettini (Università degli Studi di Siena)
Armando Bisanti (Università degli Studi di Palermo)
Vicente Cristóbal López (Universidad Complutense de Madrid)
Rita Degl'Innocenti Pierini (Università degli Studi di Firenze)
Alessandro Garcea (Université Paris 4 - Sorbonne)
Tommaso Gazzarri (Union College - New York)
Eckard Lefèvre (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)
Carla Lo Cicero (Università degli Studi Roma 3)
Carlo Martino Lucarini (Università degli Studi di Palermo)
Gabriella Moretti (Università degli Studi di Genova)
Guido Paduano (Università degli Studi di Pisa)
Giovanni Polara (Università degli Studi di Napoli - Federico II)
Alfonso Traina † (Alma Mater Studiorum-Università degli Studi di Bologna)

Comitato di redazione

Francesco Berardi (Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti-Pescara)
Maurizio Massimo Bianco (Università degli Studi di Palermo)
Orazio Portuese (Università degli Studi di Catania)

Editore

Istituto Poligrafico Europeo | Casa editrice
marchio registrato di Gruppo Istituto Poligrafico Europeo Srl
redazione / sede legale: via degli Emiri, 57 - 90135 Palermo
tel. 091 7099510
casaeditrice@gipesrl.net - www.gipesrl.net

© 2024 Gruppo Istituto Poligrafico Europeo Srl
Tutti i diritti riservati

This is a double blind peer-reviewed journal

Classificazione ANVUR: classe A

Il codice etico della rivista è disponibile presso
www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/riviste/pan/

ISSN 0390-3141 | ISSN online 2284-0478

Volume pubblicato con il contributo
dell'Associazione Mnemosine

Mnemosine
ENTE ACCREDITATO 

MARIO LENTANO

Insepultus abiciatur.

La negata sepoltura nella declamazione latina*

1. Premessa

La pena della negata sepoltura ricorre con una certa frequenza nelle declamazioni latine e se ne trova traccia anche nel materiale greco superstite¹. Di norma, essa compare nella forma *insepultus abiciatur*, con il primo termine riferito al soggetto cui di volta in volta – lo vedremo a breve – la pena stessa viene inflitta; fa eccezione a questo riguardo la legge che apre la declamazione minore 274 dello pseudo-Quintiliano, *Tyranni corpus extra fines abiciatur*, il cui dettato non specifica espressamente che un simile trattamento del cadavere ne implichi la mancata sepoltura; tuttavia, questo aspetto è chiarito nel corpo del discorso, quando si afferma che «lasciare insepolto il tiranno, per Ercole!, ha a che vedere tanto con la vendetta quanto con la sicurezza»². Vale poi la pena di ricordare che il nesso *insepultus + abicere* compare anche in una nota del commento di Servio all'*Eneide*, dove si ricorda una disposizione, tratta dai libri pontificali, che dispone l'abbandono senza sepoltura dei suicidi per impiccagione; tuttavia, dalle parole del grammatico non si desume con certezza che la formula fosse presente in questi termini già nella fonte citata e appare più verosimile che le parole di Servio riflettano il formulario appreso alla scuola del retore³.

Nelle raccolte declamatorie giunte sino a noi, la pena della negata sepoltura ricorre come misura punitiva in riferimento a una gamma piuttosto circoscritta di condotte. In Seneca il Vecchio, una legge priva di paralleli nel restante materiale conservato la infligge all'omicida (8, 4); nelle *Declamazioni minori* dello pseudo-Quintiliano, ad essere privato del sepolcro è invece il corpo del tiranno, come abbiamo visto, ma anche

* Sono molto grato a Giunio Rizzelli e a Laura D'Amati per avermi generosamente messo a disposizione, una volta di più, la loro sapienza di provetti romanisti, ancora a quest'ultima e a Francesca Lamberti per l'aiuto nel reperimento della bibliografia, ad Alfredo Casamento per la sua competente lettura, agli anonimi revisori di *Pan*, infine, per i preziosi suggerimenti.

¹ B. SANTORELLI, *Cecità e insegnamento retorico*, in *Lexis* 35, 2017, pp. 10-27: p. 11, n. 6 segnala a questo proposito Syrian. 2, 196, 24-6 Rabe: τὸν λυπήσαντα τοὺς αὐτοῦ πατέρας εἰ τελευτήσειεν ἄταφον μένειν.

² [Quint.] *decl. min.* 274, 3: *At hercule ut insepultus abiciatur tyrannus ad vindictam, ad securitatem pertinet.* Specifico che per le *Minores* mi attengo al testo di M. WINTERBOTTOM (ed.), *The Minor Declamations Ascribed to Quintilian*, Berlin-New York 1984, preferendolo a quello, più recente ma decisamente più interventista, di D.R. SHACKLETON BAILEY (ed.), *Quintilian. The Lesser Declamation*, Cambridge (Mass.)-London 2006, e che dove non altrimenti indicato le traduzioni dei testi citati vanno attribuite a chi scrive.

³ Mi riferisco alla nota di Servio a Verg. *Aen.* 12, 603 (*et nodum informis leti*): *sane sciendum quia cautum fuerat in pontificalibus libris ut qui laqueo vitam finisset insepultus abiceretur.*

quello dei parricidi, nella torbida vicenda della controversia 299; nella sesta declamazione maggiore la pena postuma colpisce invece chi ha abbandonato i propri genitori *in calamitate*. Infine, in tutte e quattro le collezioni la sepoltura è interdetta a quanti non presentino in Senato le ragioni che li inducono a togliersi la vita e ne ottengano la preventiva autorizzazione: la norma, che si presenta perlopiù nella dicitura *Qui causas in senatu voluntariae mortis non adprobaverit, insepultus abiciatur*, è espressamente citata in capo alla *minor* 337 e, con una formulazione lievemente diversa, nella quarta *maior*, mentre è presupposta nella *minor* 335 e negli *excerpta* 20, 38 e 53 di Calpurnio Flacco, ciò che conferma la sua notorietà nel contesto delle scuole⁴.

2. Dei delitti e della pena

In che misura le disposizioni appena ricordate riflettessero norme effettivamente vigenti nelle *poleis* greche o a Roma è questione che gli specialisti hanno affrontato da tempo, giungendo alla conclusione che almeno in alcuni casi sia possibile ravvisare un riscontro nel diritto positivo⁵. Tuttavia, gli studi condotti sul tema negli ultimi decenni hanno mostrato per un verso come le leggi scolastiche contino più come esemplificazione dei diversi “stati di causa” individuati dalla dottrina e come innesco per temi didatticamente efficaci che non per la loro corrispondenza con le norme della città, per l’altro come tale corrispondenza possa collocarsi a livelli diversi rispetto a quello della ripresa letterale: e il caso della negata sepoltura non fa eccezione.

Prendiamo le mosse dalla sesta declamazione maggiore dello pseudo-Quintiliano, regolata dalla legge che nega la sepoltura a chi abbandoni i propri genitori in una situazione di grave disagio (*Qui in calamitate parentes deseruerit, insepultus abiciatur*). La controversia si presenta come un tipico esempio di dilemma parentale: un uomo caduto nelle mani dei pirati, una moglie divenuta cieca in seguito alle lacrime versate per la sorte del marito, un figlio che salpa per offrirsi come vicario del padre, nonostante la madre cerchi di trattenerlo, e ne ottiene la liberazione, ma poi muore sulla nave corsara ed è gettato in mare, il suo corpo che approda proprio sul litorale dal quale il giovane era partito, il padre che vorrebbe dare sepoltura al figlio ma deve affrontare in tribunale l’opposizione della madre, che fa appello alla norma citata nel

⁴ In un caso come quello dell’*excerptum* 7 di Calpurnio Flacco, la mancata sepoltura di due presunti traditori, i cui cadaveri vengono gettati *extra vallum*, è disposta dall’*imperator* presumibilmente sulla scorta dei pieni poteri che gli vengono riconosciuti in guerra, mentre nel tema non compare alcuna norma in proposito (7, 10-11 H.).

⁵ Cfr. già CH. LÉCRIVAIN, *Le droit grec et le droit romain dans les controverses de Sénèque le père et dans les déclamations de Quintilien et de Calpurnius Flaccus*, in RD 15, 1891, pp. 688-691; pp. 688-690, quindi H. BORNECQUE, *Les déclamations et les déclamateurs d’après Sénèque le père*, Lille 1902 (rist. Hildesheim 1967), p. 65; J. SPRENGER, *Quaestiones in rhetorum Romanorum declamationes iuridicae*, diss. Halle 1911, pp. 217-218; 236-240; 243-244; 246-247; F. LANFRANCHI, *Il diritto nei retori romani*, Milano 1938, pp. 489-490; S.F. BONNER, *Roman Declamation in the Late Republic and Early Empire*, Liverpool 1949, pp. 100-101 (in relazione al solo Seneca il Vecchio); V.I. LANGER, *Declamatio Romanorum. Dokument juristischer Argumentationstechnik, Festschrift in die Gesellschaft ihrer Zeit und Quelle des Rechts?*, Frankfurt am Main 2007, pp. 154-157; T. WYCISK, *«Quidquid in foro fieri potest». Studien zum römischem Recht bei Quintilian*, Berlin 2008, pp. 302-304; appena un cenno in U.E. PAOLI, *Droit attique et droit romain dans les rhéteurs latins*, in RD s. IV, 30, 1953, pp. 175-199: p. 178, di cui va vista però la n. 18 a proposito di Sen. *contr.* 8, 4.

tema⁶. Come è stato osservato, la legge che apre la declamazione non è che una variante di quella, più puntuale e non priva di riscontri nel diritto dell'età imperiale, che impone di prestare gli alimenti ai genitori sotto pena di essere ristretti in catene (solitamente nella dicitura *Liberi parentes alant aut vinciantur*); nel caso della sesta *maior*, la riformulazione si è resa necessaria per adattare la norma alla particolare situazione prospettata dal tema, in cui padre e madre si trovano entrambi, nello stesso momento, in una situazione definibile come *calamitas* – la prigionia presso i pirati da un lato, la cecità dall'altro – e la contesa riguarda non già gli obblighi assistenziali di un figlio nei loro confronti, ma la postuma sorte del suo cadavere⁷.

Nelle collezioni declamatorie latine la sepoltura viene poi negata ai parricidi, come prevede la norma posta in apertura della *minor* 299. La rocambolesca vicenda è riconducibile a uno dei cosiddetti *status legales*, quello delle *leges contrariae*, e ha come protagonista una donna cui il padre in fin di vita rivela di essere stato avvelenato dagli altri due figli, affidando a lei la propria vendetta: i sospetti parricidi sono perseguiti in giudizio, ma mentre uno dei due si uccide prima che il processo giunga al suo compimento ed è inumato nella tomba di famiglia, l'altro viene condannato, con il conseguente abbandono del suo cadavere. A questo punto, la donna dissepellisce e disperde anche il corpo del primo fratello, salvo vedersi trascinata a sua volta in tribunale ai sensi di un'altra norma declamatoria, che sanziona la violazione del sepolcro⁸.

⁶ [Quint.] *decl. mai.* 6, *thema*, che cito secondo il testo stabilito da A. STRAMAGLIA (ed.), *Quintilian. The Major Declamations*, Cambridge (Mass.)-London 2021: *Qui babebat uxorem et filium, captus a piratis scripsit domum de redemptione. Uxor flendo oculos amisit. Filius retinente matre profectus vicariis manibus redemit patrem. Idem in vinculis decessit. Abiectus in mare et appulsus ad litus patrum est eiectus. Vult illum sepelire pater, mater prohibet*. Sulla declamazione in generale va visto l'eccellente commento di TH. ZINSMAIER (Hrsg.), [*Quintilian*] *Die Hände der blinden Mutter (Größere Deklamationen, 6)*, Cassino 2009 (qui, alle pp. 33-43, una minuta analisi della norma); cfr. anche B. SANTORELLI, *Il tiranno e il corpus vicarium nella XVI Declamazione maggiore pseudoquintiliana*, in *MD* 69, 2012, pp. 119-144: pp. 135-142 (relativo alla sedicesima *maior*, fondata sulla medesima legge) e B. BREIJ, *The Law in the Major Declamations Ascribed to Quintilian*, in E. AMATO, F. CITTI, B. HUELSENBECK (eds.), *Law and Ethics in Greek and Roman Declamation*, Berlin-München-Boston 2015, pp. 219-248: pp. 227-233. Infine, sull'applicazione della categoria di "dilemma parentale" alle controversie di scuola mi permetto di rimandare a M. LENTANO, «*Quid magis debuerit optare*». *Declamazione latina e dilemma parentale*, in *SIFC* s. IV, 13, 2015, pp. 25-48.

⁷ Sulla norma relativa ai doveri alimentari *erga parentes* esiste un'ampia e crescente bibliografia, cui hanno contribuito in pari misura studiosi della declamazione e romanisti; qui mi limito a rimandare da un lato a SANTORELLI, *Il tiranno e il corpus vicarium*, cit., dall'altro agli studi di L. D'AMATI, *Parentes alere: imperatori, giuristi e declamatori*, in *QLSD* 7, 2017, pp. 143-166 e *Ancora su parentes alere*, in *Roma e America. Diritto romano comune* 39, 2018, pp. 289-310. Ancora alla medesima studiosa si deve uno studio sul caso giuridico della morte in mare (*La morte e il mare: riflessioni a margine di Cic. leg. 2.22.57*, in *Archivio giuridico* 155, 2023, pp. 11-37), nel quale sono presenti corposi cenni anche alla nostra *maior*.

⁸ [Quint.] *decl. min.* 299, *thema*: PARRICIDAE INSEPULTI ABICLANTUR. SEPULCRI VIOLATI SIT ACTIO. *Decedens pater mandavit filiae ultionem, dicens se duorum filiorum veneno perire. Puella reos postulavit. Inter moras unus se occidit et sepultus est in monumentis maiorum. Alterum cum dammasset et insepultum proiecisset, eius quoque qui sepultus erat ossa eruit et abiecit. Accusatur violati sepulcri*. Sulla controversia cfr. tra gli altri J. DINGEL, *Scholastica materia. Untersuchungen zu den Declamationes minores und der Institutio oratoria Quintilians*, Berlin-New York 1988, pp. 156-157 (che però la inserisce tra quelle il cui *status causae* non è determinato); A. STRAMAGLIA, *Res inauditae, incredulae. Storie di fantasmi nel mondo greco-latino*, Bari 1999, pp. 300-307 (di cui va vista, per quanto ci riguarda in questa sede, soprattutto la n. 1 alle pp. 302-303); D. VAN MAL-MAEDER, *La fiction des déclamations*, Leiden-Boston 2007, pp. 16-18; G. BRESCIA, *Declamazione e mito*, in M. LENTANO (a cura di), *La declamazione latina. Prospettive a confronto sulla retorica di scuola a Roma antica*, Napoli 2015,

La controversia pseudo-quintiliana rientra dunque nel corposo gruppo di temi scolastici ruotanti intorno al motivo del sospetto o tentato parricidio: una frequenza che non sorprende, se si tiene conto dell'enorme rilevanza della relazione padri-figli a Roma e dello spazio preponderante che occupano in declamazione i conflitti familiari; del resto, che nel trattare simili argomenti i retori subissero il condizionamento del contesto culturale si desume anche dal fatto che il supplizio evocato senza eccezioni per il parricida è quello specificamente romano della *poena cullei*, che prevede l'abbandono in acqua corrente del colpevole serrato all'interno di un otre⁹. A questo condizionamento la nostra controversia non si sottrae: gli studiosi hanno notato da tempo che nel discorso pronunciato dall'avvocato in rappresentanza dell'accusata compare una sezione tratta quasi di peso dalla ciceroniana *Pro Roscio Amerino*, relativa appunto a un'accusa di parricidio, e più precisamente dalle parole che descrivono il fine e le implicazioni della *poena cullei*:

La legge ordina che il viso e gli occhi [*scil.* del parricida] siano coperti non appena pronunciata la sentenza, perché il suo sguardo tetto non contamini questo amabile aspetto del cielo; essa nega la luce a un vivo, il mare a qualcuno che galleggia, il porto a un naufrago, la terra a un morente, il sepolcro a un morto¹⁰.

Queste considerazioni mostrano tra l'altro che la pena del sacco doveva apparire ai Romani stessi come una forma di negata sepoltura; riscrivendone i contenuti nella forma *Parricidae insepolulti abiciantur*, dunque, i declamatori per un verso si adattano, una volta di più, al caso di specie, nel quale il presunto parricida risulta sepolto al momento in cui viene accertata la colpevolezza del fratello, per l'altro creano una norma che non è mai attestata in questa formulazione nei testi giuridici, ma che al contempo non fa se non dare evidenza a un effetto già implicito nella *poena cullei*¹¹.

Veniamo ora a quelle controversie in cui ad essere privato della sepoltura è colui che si dà la morte senza che le sue ragioni siano state preventivamente esposte e vagliate in Senato: si tratta del caso, tra tutti quelli sin qui discussi, che ricorre con mag-

pp. 59-88: pp. 60-76; C. VALENZANO, *Oreste e Antigone alla sbarra: declinazioni retoriche di processi tragici nelle Declamationes minores*, in *Griseldaonline* 21, 2022, pp. 23-44: pp. 37-43. Sulla *actio sepulcri violati* cfr. G. KRAPINGER, *Die Grabverletzung in den Declamationes minores*, in A. CASAMENTO, D. VAN MAL-MAEDER, L. PASETTI (a cura di), *Le Declamazioni minori dello pseudo-Quintiliano. Discorsi immaginari tra letteratura e diritto*, Berlin-Boston 2016, pp. 11-30, che si sofferma ampiamente sulla nostra controversia alle pp. 14-21, e dal punto di vista giuridico L. D'AMATI, *La violazione di sepolcro dalla Repubblica al Principato tra actio e crimen*, in *Teoria e storia del diritto privato* 15, 2022, www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com e adesso M. MILANI, *Il regime dei sepolcri nella giurisprudenza classica*, Napoli 2023, pp. 131-139. Cfr. infine L. D'AMATI, *[Quint.] decl. min. 299: tra negazione della sepoltura e violazione di sepolcro*, in corso di stampa, che la cortesia dell'autrice mi ha permesso di leggere in anteprima.

⁹ Ho trattato diffusamente del tema del parricidio nelle controversie di scuola in M. LENTANO, *Parricidii sit actio. Killing the Father in Roman Declamation*, in AMATO, CITTI, HUELSENBECK (eds.), *Law and Ethics*, cit., pp. 133-153.

¹⁰ [Quint.] *decl. min. 299*, 3-4 (*statim ora oculosque a iudicio lex iussit obduci, ne hunc incundum caeli aspectum polluerent taetri oculi, cui lucem vivo, fluitanti mare, naufrago portum, morienti terram, defuncto sepulcrum negat*), da mettere a confronto con Cic. *Rosc.* 71-72.

¹¹ Sul punto è sufficiente rimandare a LANFRANCHI, *Il diritto nei retori romani*, cit., p. 494, il quale osserva che «assolutamente univoca è la testimonianza retorica: là dove si parla di parricidio, si rammenta il *culleus*, sì che è evidente non essere presente ai retori altra pena».

giore frequenza nei testi conservati, senza che per questo la norma mostri maggiore fedeltà a una qualsiasi previsione giuridica a noi nota¹². A dire il vero – nonostante gli ammonimenti in senso contrario formulati da Quintiliano nella *Institutio oratoria* –, la richiesta di autorizzazione al suicidio, che nel lessico tecnico greco è chiamata *prosangelia* o autodenuncia, prende spesso la forma della cosiddetta controversia figurata: chi avanza tale richiesta, in altri termini, non intende realmente dare corso al suo proposito, quanto piuttosto attirare l'attenzione, e più ancora il discredito, sui gravi torti della controparte dalla quale si sente indotto a concepirlo¹³. Un caso esemplare da questo punto di vista è rappresentato dalla *minor* 335 – «a perfect exercise in innuendo», come è stata appropriatamente definita da Bé Breij –, nella quale un padre motiva il proprio desiderio di togliersi la vita con la frustrazione di non aver potuto giustiziare l'amante sorpreso in flagrante adulterio con la sua seconda moglie, ma punta di fatto a esprimere i propri sospetti a carico del figlio di primo letto, sul cui conto circolavano voci di una relazione incestuosa con la matrigna¹⁴. In altri casi, come quello della quarta declamazione maggiore, chi parla tiene invece a ribadire che non si propone un uso strumentale della *prosangelia* e che il suo desiderio di togliersi la vita è sincero e fondato su motivazioni gravi e cogenti¹⁵.

Dicevamo che il divieto di sepoltura per i suicidi non autorizzati non sembra trovare alcun riscontro nella tradizione giuridica romana, che sin dall'età arcaica nega il sepolcro nei soli casi di suicidio per impiccagione, come abbiamo già visto, mentre al di fuori di questo caso particolare tale condotta non sembra assoggettata ad alcuna sanzione¹⁶. Tuttavia, come accade con particolare insistenza nella *minor* 337, le declamazioni in tema di *mors voluntaria* si risolvono quasi sempre nella valutazione degli ar-

¹² Almeno per quanto riguarda il mondo romano; per la declamazione greca basta rinviare a D.A. RUSSELL, *Greek Declamation*, Cambridge 1983, pp. 35-37; ulteriori ragguagli in BREIJ, *The Law in the Major Declamations*, cit., p. 244 e nn.

¹³ Mi riferisco a Quint. *inst.* 9, 2, 85-87, in cui si parla del *frequens error* di chi ritiene *aliud quosdam dicere, aliud velle*. Per un quadro esauriente della questione cfr. WINTERBOTTOM (ed.), *The Minor Declamations*, cit., pp. 524-525, nella premessa al commento della *minor* 337, e soprattutto A. STRAMAGLIA (a cura di), *[Quintiliano] L'astrologo (Declamazioni maggiori, 4)*, Cassino 2013, pp. 85-86, n. 3 e pp. 120-121, n. 103 a proposito della quarta *maior*. Per la declamazione greca rimando alle pagine di RUSSELL, *Greek Declamation*, cit., ricordate alla nota precedente.

¹⁴ B. BREIJ, *Incest in Roman Declamation*, in L. PERNOT (ed.), *New Chapters in the History of Rhetoric*, Leiden-Boston 2009, pp. 197-214: p. 209, ripreso in B. BREIJ (ed.), *[Quintiliano] The Son Suspected of Incest with His Mother (Major Declamations, 18-19)*, Cassino 2018, p. 55. Sulla controversia in questione cfr. lo specifico lavoro di G. BRESCIA, *Infamis in novercam. Ius occidendi e pietas paterna a Roma tra retorica e diritto*, in *BSTUDLAT* 49, 2019, pp. 44-60.

¹⁵ Mi riferisco in particolare a passaggi come [Quint.] *decl. mai.* 4, 6, 7 e 4, 21, 4: due casi di *hidden teaching*, per usare la terminologia di A. STRAMAGLIA, *The Hidden Teacher. "Metarhetoric" in Ps.-Quintilian's Major Declamations*, in M.T. DINTER, CH. GUÉRIN, M. MARTINHO (eds.), *Reading Roman Declamation. The Declamations Ascribed to Quintilian*, Berlin-Boston 2016, pp. 25-48, cui devo i relativi passi. Cfr. anche il *sermo* premesso a [Quint.] *decl. min.* 337, nel quale il "maestro" prende posizione, in linea con il Quintiliano sicuramente autentico, contro uno sviluppo del tema che ne faccia una controversia figurata.

¹⁶ Alludo al passo di Servio citato *supra*, n. 3. Sulle radici antropologiche di questa specifica previsione non possiamo naturalmente fermarci in questa sede: mi permetto di rimandare alle osservazioni che ho proposto in M. LENTANO, «*Vissero i boschi un dio*». *La vita culturale degli alberi nella Roma antica*, Roma 2024, pp. 125-136, mentre in ambito romanistico la discussione più ampia a me nota è quella di A. MANFREDINI, *Il suicidio. Studi di diritto romano*, Torino 2008, pp. 179-196.

gomenti addotti dall'aspirante suicida, il quale si studia di dimostrare come la sua richiesta non nasca da motivazioni spregevoli come il rimorso per un crimine commesso o la volontà di sottrarsi alle conseguenze penali di quello stesso crimine¹⁷. Ed è significativo che *conscientia turpis alicuius flagitii admissi et metus iudicii*, come si esprime lo pseudo-Quintiliano, siano le stesse ragioni che rendono illegittimo l'atto di togliersi la vita nella progressiva messa a punto delle cause suicidarie cui approda la giurisprudenza di età imperiale, anche se le norme registrate a questo riguardo nella compilazione giustiniana non parlano di mancata sepoltura, ma indugiano soprattutto sulle conseguenze per il patrimonio del suicida¹⁸.

Insomma, in un caso come quello della *prosangelia*, se conviene certo segnalare che si tratta di una tipologia di controversie già attestata in ambito greco, vale altresì la pena di notare che la loro presenza nei *corpora* latini è tutt'altro che un fatto puramente traluzio: come accade più spesso di quanto gli studiosi siano disposti a concedere, i declamatori romani entrano in dialogo, anche in questo caso, con i coevi sviluppi della dottrina e affrontano con gli strumenti loro propri un dibattito – quello sulla liceità delle ragioni di chi si toglie la vita – che doveva impegnare anche i giuristi contemporanei.

Fa caso a sé, infine, la controversia 8, 4 di Seneca, il cui tema è introdotto dalla legge – isolata, come si è detto, nelle collezioni latine – che commina l'abbandono del cadavere all'omicida, ma ruota di fatto intorno alla legittimità di applicare la norma anche a chi abbia ucciso sé stesso: l'esercizio rientra dunque nella tipologia dello *status finitivus*, volto a stabilire la precisa estensione di un termine o l'esatta qualificazione di un atto e la sua afferenza all'una o all'altra fattispecie di reato¹⁹. All'interno delle scuole il tema doveva essere peraltro molto discusso: ne abbiamo conferma dal Quintiliano della *Institutio oratoria*, che associa il dibattito sulla distinzione fra omicidio e suicidio a quello sulla definizione di "tirannicida" per chi avesse indotto il tiranno a togliersi la vita senza eseguire in prima persona l'uccisione e a quello sulla possibilità di definire "veneficio" gli incantesimi dei maghi²⁰. Ed è forse al medesimo dibattito che si ispira,

¹⁷ Cfr. in particolare [Quint.] *decl. min.* 337, 5: *Aliquis metu iudicii mori vult: dignus est qui insepultus abiciatur. Aliquis conscientia turpis alicuius flagitii admissi priusquam prodatur mori vult: dignus est qui insepultus abiciatur.* Cfr. inoltre 335, 2 (*multi sunt qui sic conscientiam emittunt; et ideo adiectum est damnum sepulturae, ne se putent poenas effugisse*), che STRAMAGLIA (a cura di), [Quintiliano] *L'astrologo*, cit., p. 136, n. 152 accosta a [Quint.] *decl. mai.* 4, 9, 2 (*Igitur ne supplicia properato lucrarentur obitu, rursus in poenam nocentis insepulti corporis revocavit iniuria*).

¹⁸ Su questi aspetti cfr. ancora diffusamente MANFREDINI, *Il suicidio*, cit., pp. 32-128; G. BRESCIA, M. LENTANO, *Suicidi infamanti e divieto di sepoltura*, in A. MCCLINTOCK (a cura di), *Storia mitica del diritto romano*, Bologna 2020, pp. 91-129; pp. 106-120 (questa sezione del saggio si deve a Graziana Brescia); D'AMATI, [Quint.] *decl. min.* 299, cit.

¹⁹ Il tema della controversia recita (nel testo curato da L. HÅKANSON, *L. Annaeus Seneca Maior. Oratorum et rhetorum sententiae, divisiones, colores*, Leipzig 1989, che qui si segue): *HOMICIDA INSEPULTUS ABICLATUR. Quidam se occidit. Petitur, ut insepultus abiciatur. Contradicitur.* Sullo *status finitivus* informa, con la consueta chiarezza, E. BERTI, *Scholasticorum studia. Seneca il Vecchio e la cultura retorica e letteraria della prima età imperiale*, Pisa 2007, in particolare p. 119.

²⁰ Cfr. Quint. *inst.* 7, 3, 7: *Diversum est genus cum controversia consistit in nomine quod pendet ex scripto, nec versatur in iudiciis nisi propter verba quae litem faciunt: an qui se interficit homicida sit, an qui tyrannum in mortem compulsi tyrannicida, an carmina magorum veneficium. Res enim manifesta est sciturque non idem esse occidere se quod alium, non idem occidere tyrannum quod compellere ad mortem, non idem carmina ac mortiferam potionem, quaeritur tamen an eodem nomine appellanda sint.* Più in generale, sul tema del suicidio nella declamazione latina di età imperiale e sui suoi debiti verso la riflessione filosofica, specialmente senecana, rimando agli studi specifici di L. PASETTI, *La topica dell'ars moriendi nella XVII declamazione maggiore pseudo-quintiliana*, in L.

ancora all'inizio del V secolo d.C., un autore che con la retorica di scuola aveva una lunga consuetudine come il cristiano Agostino, allorché nel *De civitate Dei* propone un'interpretazione estensiva del quinto comandamento che include anche l'interdizione del suicidio nel divieto di uccidere sancito dal precetto biblico²¹.

3. Prima messa a punto

Fermiamoci allora per tentare una sintesi e insieme una prima messa a punto del materiale sin qui esaminato. Come si è visto, nel diritto delle scuole la negata sepoltura è inflitta ai colpevoli di omicidio in generale, ai parricidi, ai tiranni, a chi abbandona i propri genitori, o uno solo dei due, in una condizione di impellente necessità e soprattutto – in termini di frequenza del tema – a quanti si uccidono senza la preventiva autorizzazione di un pubblico organismo come il Senato. Una pluralità di soggetti a prima vista eterogenea, che induce a chiedersi se sia possibile individuare fra queste cinque figure un tratto comune che giustifichi la previsione per esse della medesima sanzione.

In primo luogo, vale la pena di ricordare brevemente che la mancata sepoltura costituisce nel mondo antico una condizione che suscita un fortissimo disagio e rappresenta proprio per questo un comportamento omissivo particolarmente riprovevole. In ambito greco, Maurizio Bettini ha ricordato le maledizioni scagliate dai sacerdoti detti *Bouzygai* in occasione dell'aratura sacra che inaugurava ad Atene l'annata agricola, rivolte a quanti lasciavano insepolti un cadavere insieme a quanti rifiutavano di condividere fuoco e acqua con chi li avesse chiesti loro oppure omettevano di indicare la strada agli erranti; e non occorre richiamare l'importanza che la questione del trattamento da riservare al cadavere gioca in un testo come l'*Antigone* di Sofocle²². In ambito romano, gli studi di Valerie Hope, tra gli altri, mostrano come nel contesto della prima età imperiale, lo stesso in cui fiorisce la declamazione di scuola, il diniego della sepoltura fosse considerato l'oltraggio più grave che un cadavere poteva subire²³; accanto alle fonti citate dalla studiosa si possono ricordare le previsioni pontificali sulla *terrae iniectio*, a tal punto necessaria da prevederne una modalità surrogata laddove il cadavere

CALBOLI MONTEFUSCO (ed.), *Papers on Rhetoric VIII. Declamation. Proceedings of the Seminars Held at the Scuola Superiore di Studi Umanistici, Bologna (February-March 2006)*, Roma 2007, pp. 179-207; *Filosofia e retorica di scuola nelle Declamazioni Maggiori pseudoquintiliane*, in F. GASTI, E. ROMANO (a cura di), *Retorica ed educazione delle élites nell'antica Roma*, Pavia 2008, pp. 113-147; «Mori me non vult». *Seneca and Pseudo-Quintilian IVth Major Declamation*, in *Rhetorica* 27, 2009, pp. 274-293; cfr. anche L. PASETTI (a cura di), *[Quintiliano] Il veleno versato (Declamazioni maggiori, 17)*, Cassino 2011, pp. 31-36.

²¹ Mi riferisco ad August. *civ.* 1, 17-27.

²² M. BETTINI, *Homo sum. Essere "umani" nel mondo antico*, Torino 2019, pp. 63-79. Qui, a p. 52, n. 4, le fonti sulle *arai* scagliate dai sacerdoti in questione.

²³ V.M. HOPE, *Contempt and Respect: The Treatment of the Corpse in Ancient Rome*, in V.M. HOPE, E. MARSHALL (eds.), *Death and Disease in the Ancient City*, London-New York 2000, in particolare pp. 115-119. Cfr. anche D.G. KYLE, *Spectacles of Death in Ancient Rome*, London-New York 1998, pp. 131-133. Il classico studio di J.M.C. TOYNEBEE, *Death and Burial in the Roman World*, Ithaca 1971 non affronta questo specifico aspetto, ma a p. 43 lo studioso ricorda come «All Roman funerary practice was influenced by two basic notions – first, that death brought pollution and demanded from the survivors acts of purification and expiation; secondly, that to leave a corpse unburied had unpleasant repercussions on the fate of the departed soul».

non fosse disponibile, o il misterioso carne oraziano sul naufrago defunto e rimasto insepolto sulla spiaggia che chiede di non negare un pugno di sabbia alle sue ossa e al suo capo²⁴. Inoltre, non è privo di interesse che alcune delle testimonianze più illuminanti su questo aspetto della cultura romana vengano proprio dalla declamazione, dove l'atto di gettare una manciata di terra su un cadavere insepolto rientra fra i "doveri umani" che non prevedono eccezioni di sorta, *iura non scripta* il cui carattere vincolante discende dal fatto che a stabilirli è stato il *deus artifex* o la natura stessa:

Quel dio che ha plasmato i mortali ha voluto che ci soccorressimo a vicenda e che, con reciproco aiuto, ciascuno difendesse l'altro dai mali che temesse per sé stesso. [...] Da qui viene altresì quella solidarietà per cui gettiamo terra sui cadaveri di sconosciuti: nessuno infatti, quale che sia la premura con cui si affretta, oltrepassa nella sua corsa un qualsiasi corpo insepolto senza onorarlo con un tumulo, per piccolo che sia²⁵.

È un aspetto della cultura romana cui non possiamo dedicare qui lo spazio che meriterebbe; già dalle testimonianze ricordate emerge però il carattere di estrema gravità della pena scolastica sulla mancata sepoltura, coerente con quello di alcune almeno delle condotte per le quali viene prevista.

Questo tratto di gravità fuori dal comune non ha bisogno di essere sottolineato nel caso del tiranno: è infatti ben noto come nelle declamazioni di scuola il despota si caratterizzi per la sua ferocia sanguinaria, l'attitudine ad abusare dei corpi dei sudditi (ad esempio infliggendo loro la tortura), la violazione di ogni norma più sacra (come quando impone ai figli di mozzare la testa ai propri padri) e in ultimo la ten-

²⁴ Cfr. rispettivamente la nota di Servio a Verg. *Aen.* 6, 366 (*Terrae autem iniectio secundum pontificalem ritum poterat fieri et circa cadaver et circa absentium corpora quibusdam sollemnibus sacris*), e Hor. *carm.* 1, 28, 23-25 (*At tu, nauta, vagae ne parce malignus harenae / ossibus et capiti inbumato / particulam dare*), da vedere con il commento ad loc. di R.G.M. NISBET, M. HUBBARD, *A Commentary on Horace: Odes, Book 1*, Oxford 1970. Cfr. anche Sen. *ben.* 5, 20, 5. È poi significativo un passo del giurista Modestino nel quale si pone il problema di un testatore che ha istituito erede qualcuno sotto la condizione che questi ne gettasse in mare il cadavere (*si reliquias eius in mare abiciat*) e ci si chiede se l'*heres legitimus* che non ha ottemperato alla condizione, ma ha dato sepoltura al cadavere, debba essere espulso dall'eredità. La risposta del giurista è che, al contrario, l'erede dev'essere lodato più che accusato, in quanto *memoria humanae condicionis sepulturae tradidit* (D. 28.7.27). Altro in D'AMATI, *La morte e il mare*, cit.

²⁵ Cfr. [Quint.] *decl. mai.* 5, 6, 6-8, qui nella traduzione offerta da A. STRAMAGLIA, *Pseudo-Quintilianus, Declamationes maiores, 5: Aeger redemptus*, in *Philologia Antiqua* 11, 2018, pp. 25-70, da vedere con le note ad loc. di D. VAN MAL-MAEDER (éd.), [Quintilien] *Le malade racheté (Grandes déclamations, 5)*, Cassino 2018: *Voluit nos ille mortalitatis artifex: deus in commune succurrere et per mutuas auxiliorum vices in altero quemque, quod pro se timeret, asserere. [...] Hinc et ille venit affectus, quod ignotis cadaveribus humum gerimus, et insepultum quodlibet corpus nulla festinatio tam rapida transcurrit, ut non quantulocumque veneretur aggestu*. Cfr. anche [Quint.] *decl. mai.* 6, 11, 3: *Unde ignotis quoque corporibus transeuntium viatorum conlaticia sepultura, inde iniecta ab alienis humus* (e già 6, 9, 9, dove l'atto di gettare terra su un cadavere insepolto è attribuito al *misericors populus*); 12, 14, 3 (*Mors certe finis est, nec saevitia ultra fata procedit. Aut etiamsi quis adeo hominem excuit, ut ibi poenam quaerat, ubi sensus doloris non inveniatur, nempe tamen cadavera feris obiciet*), con A. STRAMAGLIA (a cura di), [Quintiliano] *La città che si cibò dei suoi cadaveri (Declamazioni maggiori, 12)*, Cassino 2002, pp. 141-142, n. 148. *Iura non scripta* proviene invece da Sen. *contr.* 1, 1, 14: *Quaedam iura non scripta, sed omnibus scriptis certiora sunt: quamvis filiusfamilias sim, licet mihi et stipem porrigere mendico et humum cadaveri <inicere>*. Su tutti questi passi rimando all'ottima trattazione di F.M. SILLA, *Sumptus in funus pietatis gratia facere*, in *Interpretatio Prudentium* 5, 2020, pp. 137-196: pp. 180-183.

denza a infrangere le regole della convivenza civile, a partire dal disconoscimento di quel pubblico tribunale in cui si immaginano discussi in declamazione i casi oggetto di controversia e che non vede mai comparire il tiranno tra le parti in causa. Escludere un simile individuo dalle norme della città negandogli i riti funebri (a Roma non a caso definiti *insta*, con un termine che ne richiama proprio l'afferenza al campo del diritto) non è che la presa d'atto di una simile estraneità e insieme la sua sanzione: basti ricordare che il modello di tiranno per eccellenza nella memoria collettiva dei Romani, Tarquinio il Superbo, aveva fatto il suo esordio sulla scena politica negando la sepoltura al predecessore e suocero Servio Tullio, da lui stesso rimosso e fatto uccidere, con l'ironica motivazione che anche del fondatore Romolo non risultava fosse stato sepolto²⁶. E la medesima sorte avevano rischiato in tempi molto più recenti prima Nerone e poi Galba, entrambi inumati per l'iniziativa personale e clandestina di servi e liberti dopo che i loro corpi erano stati in un primo momento lasciati insepolti, mentre Vitellio era stato prima scarnificato e poi gettato nel Tevere, come più tardi accadrà a Commodò: i declamatori non dovevano andare troppo lontano per imbattersi nei possibili referenti reali dei casi che raccontavano²⁷.

Analogamente, non sorprende che la negazione del sepolcro sia prevista in declamazione per i parricidi: i retori non solo condividono la persuasione, ampiamente diffusa nella cultura romana, che identifica nell'uccisione del padre il più efferato dei crimini, meritevole in quanto tale di un supplizio specifico e altrettanto estremo, ma mostrano altresì di avere ben presente, come abbiamo visto commentando la *minor* 299, la tradizionale *poena cullei*, anche se essa non è mai citata in questi termini tra le leggi poste in capo alle controversie²⁸. Quanto all'altra norma, che impone ai figli di non abbandonare i *parentes in calamitate*, si può supporre che i retori percepissero l'abbandono di un genitore in difficoltà alla stregua di un comportamento non dissimile dal parricidio vero e proprio, in quanto tale meritevole di essere punito con una sanzione analoga.

Infine, si prestano ad essere accostate tra loro anche le altre due colpe che prevedono la mancata sepoltura, quella del suicidio non autorizzato e quella dell'omicidio, dal momento che quest'ultima situazione compare solo quando l'omicidio in questione è compiuto contro sé stessi e finisce dunque di fatto per ricadere nella prima. È vero che simili temi ci pongono di fronte a una situazione ben diversa da quella dei crimini precedenti: la figura del suicida appare molto lontana da quella del tiranno, del parricida o del figlio gravemente manchevole nei confronti dei genitori sia per quanto riguarda la rilevanza della colpa commessa sia sul piano della rispondenza alle regole della cultura romana; eppure, abbiamo già osservato come le con-

²⁶ Su *insta* in riferimento ai riti per i defunti cfr. Macr. *Sat.* 1, 13, 3 (*Numa secundum [scil. mensem] dicavit Februo deo, qui lustrationum potens creditur: lustrari autem eo mense civitatem necesse erat, quo statuit ut insta dis Manibus solverentur*); su Tarquinio il Superbo e la mancata sepoltura di Servio cfr. Liv. 1, 49, 1-2.

²⁷ Rimando a questo proposito ancora a HOPE, *Contempt and Respect*, cit., pp. 115-119.

²⁸ È interessante che tiranni e parricidi siano accomunati dal fatto di essere i soli meritevoli di veder prolungare il loro supplizio anche oltre la vita: cfr. rispettivamente [Quint.] *decl. min.* 274, 3 (*Non satis putaverunt maiores eas poenas adversus tyrannum constituere quas possit excipere in vita*), sul quale ritorneremo più in basso, e [Quint.] *decl. mai.* 6, 10, 4 (*non nisi ab ultimo parricidio exigitur poena trans hominem*, dove quest'ultima espressione vale «beyond the living person», come bene traduce Michael Winterbottom nella già ricordata edizione delle *Maiores* di A. Stramaglia).

troverse in materia sembrano dialogare con la giurisprudenza coeva, le une e l'altra impegnate a definire le *iustae causae* in materia di suicidio e a sanzionare quanti si toglievano la vita per ragioni diverse da quelle ritenute accettabili.

4. La sepoltura del tiranno

Torniamo allora al *corpus* di testi che abbiamo definito all'inizio del nostro discorso per guardare più da vicino alla declamazione minore 274, l'ultima in cui fa la sua comparsa il divieto di sepoltura. Il tema della controversia si presenta, come di consueto, alquanto involuto:

UN INDIVIDUO SIA SEPPELLITO NELLO STESSO LUOGO IN CUI È STATO COLPITO DAL FULMINE. IL CORPO DEL TIRANNO SIA GETTATO VIA AL DI FUORI DEI CONFINI. Un tiranno è stato colpito da un fulmine nel Foro; ci si chiede in quale luogo debba essere seppellito²⁹.

Dal punto di vista della dottrina retorica, la declamazione rientra con tutta evidenza nello stato delle *leges contrariae*, allorché la situazione congegnata dai retori determina un conflitto tra due previsioni mutuamente esclusive e occorre stabilire attraverso una serrata valutazione contrastiva (si parla infatti di *comparatio legum*) a quale delle due vada attribuita la precedenza³⁰. Sul piano del suo svolgimento, invece, il testo presenta una serie di ragioni specifiche di interesse, al di là della convenzionale rappresentazione del tiranno, di cui si è già detto³¹. In primo luogo, costituisce uno dei tre soli esempi di declamazione doppia nella raccolta delle *Minores*, con il maestro impegnato a fornire uno *specimen* di discorso per entrambe le posizioni coin-

²⁹ *QUO QUIS LOCO FULMINE ICTUS FUERIT, EODEM SEPPELLATUR. TYRANNI CORPUS EXTRA FINES ABICLATUR. Tyrannus in foro fulminatus est. Quaeritur an eodem loco sepeliatur.* LANFRANCHI, *Il diritto nei retori romani*, cit., p. 384 afferma che la seconda delle norme citate nel tema «potrebbe anche non essere stata inventata dai retori», ma senza fornire riscontri, mentre R. TABACCO, *Il tiranno nelle declamazioni di scuola in lingua latina*, Torino 1978, p. 56 n. 142 fa giustamente notare che essa sembra presupposta in Sen. *contr.* 1, 7, 2 (*Adulter cum manibus sepultus, tyrannus cum manibus abiectus est*); la sua matrice greca è asserita da WYCISK, «*Quidquid in foro fieri potest*», cit., p. 206, con ulteriore bibliografia. Per la prima disposizione, invece, è stato proposto il rimando ad alcune leggi tradizionalmente attribuite a Numa Pompilio in materia di sepoltura di quanti sono stati colpiti dal fulmine: un aspetto sul quale spero di tornare in un contributo specifico. Mi sembra invece poco verisimile l'ipotesi di M. SCHAMBERGER, *De declamationum romanarum argumentis observationes selectae*, Halis Saxonum 1917, pp. 53-54 secondo la quale il tema retorico sarebbe ispirato a figure come quella del re alban Romolo Silvio o di Tullo Ostilio, dei quali si raccontava che fossero stati colpiti da un fulmine, dal momento che manca in entrambi i casi l'elemento chiave della tirannide.

³⁰ Ulteriori dettagli sono forniti da G. Dimatteo in L. PASETTI, A. CASAMENTO, G. DIMATTEO, G. KRAPINGER, B. SANTORELLI, C. VALENZANO (a cura di), *Le Declamazioni minori attribuite a Quintiliano*, vol. I, 244-292, testo, traduzione e commento, Bologna 2019, pp. 384-385, n. 2.

³¹ A questo riguardo, basta il rimando alle pagine canoniche di TABACCO, *Il tiranno nelle declamazioni di scuola*, cit., pp. 14-15 e 56, dove si ricorda opportunamente la *minor* 329, impostata intorno a una norma che prevede per il tirannicida l'onore della sepoltura nel Foro: lì la questione insorge allorché il tiranno si toglie la vita e i suoi *propinqui* chiedono per lui il riconoscimento spettante ai tirannicidi.

volte³². In secondo luogo tali posizioni, al contrario di quanto accade nella stragrande maggioranza dei casi, non sembrano coincidere con altrettante parti che si affrontano nel contesto del pubblico tribunale, anche se in un punto del testo compare, quasi per una sorta di riflesso condizionato, un'apostrofe a non meglio precisati giudici; l'impressione è piuttosto quella di un dibattito tra fautori dell'una o dell'altra soluzione al dilemma posto nel tema, che più facilmente si immaginerebbe avvenuto in una sede istituzionale subito dopo la morte inattesa del tiranno, e dunque di un testo che nella canonica tripartizione messa a punto dagli antichi rientra nell'ambito dell'oratoria deliberativa più che di quella giudiziaria³³.

A noi, tuttavia, questa controversia interessa per un aspetto che non sembra aver attirato l'interesse di commentatori e studiosi: il breve passaggio nel quale la voce che difende il primato della norma sul divieto di sepoltura rispetto a quella sugli individui colpiti dal fulmine argomenta la superiore rilevanza di quella legge e le ragioni che ne suggeriscono l'adozione a preferenza dell'altra. Ecco quanto osserva il declamatore al riguardo:

Infine, la norma che impone di seppellire quanti sono toccati dal fulmine nel luogo stesso in cui sono stati colpiti quale vantaggio mai comporta per i cittadini? E invece, per Ercole!, quella che prescrive di abbandonare il tiranno senza sepoltura ha a che fare tanto con la vendetta quanto con la sicurezza. I nostri antenati hanno ritenuto che nei confronti di un tiranno non fosse sufficiente stabilire pene che potesse scontare mentre è ancora in vita. Molti sono toccati maggiormente dalla sepoltura (*magis tangit sepultura*); anzi, nella gran parte degli uomini suscita emozioni più forti (*gravius moventur*) il pensiero di quello che accadrà dopo di loro. Per renderne conto, basta considerare che proprio questa è oggi la materia del contendere³⁴.

Nel procedere alla *comparatio legum*, il retore rileva dunque che la norma sulla sepoltura dei folgorati non apporta alcun vantaggio alla collettività – vantaggio che viene

³² E infatti se ne occupa ampiamente lo specifico lavoro di G. DIMATTEO, «*Audiatur et altera pars*». *I discorsi doppi nelle Declamationes minores e in Calpurnio Flacco*, Bologna 2019, pp. 29-41. Allo stesso studioso si deve anche un altro lavoro su questa declamazione (*Note critiche ed esegetiche a Ps.-Quint., Decl. min., 274*, in *RCCM* 59, 2017, pp. 83-87), che affronta una questione testuale, ma del quale va segnalata, per la prospettiva che qui adottiamo, la n. 3 alle pp. 83-84, nonché il diffuso commento in PASETTI, CASAMENTO, DIMATTEO, KRAPINGER, SANTORELLI, VALENZANO (a cura di), *Le Declamazioni minori*, cit., pp. 384-389; cfr. infine DINGEL, *Scholastica materia*, cit., pp. 143-144 e 172 e M. ENRICO, *Contre un ennemi disparu? Tyrans et tyrannicides dans les Déclamations du pseudo-Quintilien*, in A. LOVATO, A. STRAMAGLIA, G. TRAINA (a cura di), *Le Declamazioni maggiori pseudo-quintilianee nella Roma imperiale*, Berlin-Boston 2021, pp. 107-121; pp. 108-109.

³³ Il riferimento ai giudici si legge al par. 8. Naturalmente, si potrebbe pensare che a chiedere la sepoltura del tiranno nel Foro siano i suoi *propinqui*, come avviene nella *minor* 329 citata *supra*, n. 31; ma questo imporrebbe di sottintendere nel tema un elemento che invece in quella controversia viene espressamente menzionato (*Petunt propinqui ut in foro sepeliatur*).

³⁴ [Quint.] *decl. min.* 274, 3-4: *Fulmine icti ut eodem loco sepeliantur quo sunt percussi ad quam tandem civitatis pertinet utilitatem? At hercule ut insepultus abiciatur tyrannus ad vindictam, ad securitatem pertinet. Non satis putaverunt maiores eas poenas adversus tyrannum constituere quas possit excipere in vita. Multos magis tangit sepultura; ad cogitationem post se futurorum plerique gravius moventur. Vultis scire? Propter hoc litigatur*. Questi due paragrafi sono ignorati dal commento di WINTERBOTTOM (ed.), *The Minor Declamations*, cit., mentre quello di DIMATTEO, «*Audiatur et altera pars*», cit., si occupa essenzialmente di questioni semantiche.

individuato come il criterio determinante per approdare alla scelta fra le due leggi –, laddove invece quella che impone di abbandonare il corpo del tiranno all'esterno dei confini si raccomanda sia come forma di rappresaglia, forse con il sottinteso che una simile sorte è particolarmente appropriata per chi in vita ha abusato dei corpi altrui, sia come garanzia di sicurezza, probabilmente nel senso che tale supplizio può esercitare una funzione deterrente su eventuali, futuri aspiranti alla tirannide³⁵.

Segue il consueto elogio rivolto alla saggezza dei *maiores*, termine con il quale spesso la declamazione si riferisce agli estensori delle norme oggetto di dibattito, collocandoli in un generico passato che già in grazia della sua remota antichità conferisce autorevolezza alle loro scelte legislative: con preveggenza, e alla luce di una profonda conoscenza dell'animo umano, essi hanno compreso che le pene da scontare in vita non sono sufficienti per un tiranno e che a questi non si applica il principio che vuole la colpa estinta dalla morte, lo stesso che in ambito giuridico era espresso dall'adagio *crimen extinguitur mortalitate*³⁶. In questo senso, la previsione della mancata sepoltura appare particolarmente efficace proprio nella misura in cui fa leva su un sentimento che investe la gran parte degli uomini, come indica la *climax multi... plerique*, ed è significativo che per esprimere tale sentimento di inquietudine, o di vero e proprio terrore, lo pseudo-Quintiliano faccia ricorso a verbi come *tangere* o *movere*, entrambi riconducibili alla sfera delle emozioni³⁷.

Per il secondo dei due è persino superfluo fornire esempi: nella schedatura del *Thesaurus linguae Latinae*, a *movere* sono di volta in volta riferiti soggetti come *cura*, *misericordia*, *odium*, *metus*, *timor*, *iracundia* e così via. La stessa espressione *motus animi* mostra che l'immagine del movimento doveva apparire ai Romani particolarmente appropriata per indicare i fenomeni della vita interiore, gli stessi che noi, utilizzando la medesima metafora, definiamo appunto emozioni³⁸. Nel caso di *tangere*, potrebbe bastare il riferimento al celebre verso virgiliano sulle *lacrimae rerum* e sui *mortalia* che *mentem tangunt*, ma ad esso si aggiungono molti degli esempi registrati dall'*Oxford Latin dictionary* per questa accezione del verbo («to touch, affect [...] to affect with

³⁵ Così Dimatteo in PASETTI, CASAMENTO, DIMATTEO, KRAPINGER, SANTORELLI, VALENZANO (a cura di), *Le Declamazioni minori*, cit., p. 386, *ad loc.*

³⁶ Formulato in questi termini da Ulpiano, in D. 48.4.11: *Is, qui in reatu decedit, integri status decedit: extinguitur enim crimen mortalitate* (il giurista si riferisce peraltro specificamente alla violazione della *lex Iulia maiestatis*). L'elogio dei *maiores* nella loro veste di legislatori insieme creativi e previdenti ricorre con frequenza nella declamazione: cfr. con particolare ampiezza [Quint.] *decl. min.* 252, 7-8 e i numerosi passi paralleli segnalati nel commento *ad loc.* di WINTERBOTTOM (ed.), *The Minor Declamations*, cit.

³⁷ La *climax* è sfuggita a F. JONES, *Notes on Quintilian and [Quintilian]*, in *CQ* 38, 1988, pp. 568-569, che trova *multos* «impossibly weak» e propone di emendare in *multo*.

³⁸ *Thesaurus linguae latinae*, s.v. *moveo*, VIII, 1542, 35-65. Come si sa, il campo degli *emotion studies* è in espansione tumultuosa anche per quanto riguarda il mondo antico, così come lo è al suo interno quello dei contributi sul rapporto tra linguaggio metaforico ed espressione delle emozioni. Non è questa la sede per citare la bibliografia in materia; mi limito dunque a rimandare alle ormai classiche osservazioni di Z. KÖVECSES, *Metaphor and Emotion. Language, Culture, and Body in Human Feeling*, Cambridge-New York 2000, che a p. 57, dopo aver notato che «there are many phrases in English that describe emotional experiences that involve verbs of motion», spiega questa ricorrenza con il fatto che «emotions are assumed to lead to certain behavioral responses that the self undergoes. In this scheme, emotion itself becomes a cause relative to the response it produces. Thus the emotion is conceptualized as a force and the effect of the emotion, that is, the behavioral responses, as the effects of the force».

emotion»), nei quali *tangere* si predica di soggetti come *dolor, ira, metus, pietas* e così via, spesso coincidenti con quelli segnalati dal *Thesaurus* per *movere*³⁹. Una simile valenza del verbo aiuta anche a intendere il significato pregnante dell'espressione pseudo-quintiliana *multos magis tangit sepultura*: quest'ultimo termine esprime infatti in forma compendiaria la stessa nozione che in un passaggio della quarta declamazione maggiore è definita più analiticamente *suae sepulturae reverentia*, anche in quel caso a proposito dei timori che suscita la prospettiva di vedersi negata la tomba:

Ognuno prova un profondo timore reverenziale intorno alla propria sepoltura e negli animi umani è deprecabilmente insita una fragilità che suscita il timore di qualcosa anche in colui che non teme la morte⁴⁰.

Chi parla in questi termini è un *vir fortis* alla cui nascita un astrologo – il *mathematicus* che dà il titolo alla controversia – ha previsto un destino da eroe di guerra e poi da parricida: dopo che la prima parte del vaticinio si è realizzata, ed è lecito ritenere alle viste il compimento della seconda, l'uomo presenta al Senato la sua richiesta di autorizzazione al suicidio, incontrando peraltro l'opposizione del padre. A loro volta, le parole del declamatore riprendono vistosamente una controversia senecana che abbiamo già citato, quella in cui si discute della possibile assimilazione fra omicidio e suicidio:

Il rimorso per un qualche crimine lo ha spinto a cercare rifugio nella morte e tra i suoi delitti rientra anche il fatto che non sia più possibile condannarlo. Contro individui del genere si è trovato il modo per cui temessero qualcosa dopo la morte anche coloro che non temono la morte⁴¹.

Accostati l'uno all'altro, i due passi pseudo-quintiliani e quello senecano configurano una riflessione a più voci sulle implicazioni di un supplizio come quello della negata sepoltura: il timore in merito al destino del proprio corpo *post mortem*, quello che la *minor* 274 definisce *cogitatio post se futurorum*, appare un sentimento largamente condiviso (molti, anzi la gran parte degli uomini ne sono colpiti), al punto da esercitare i suoi effetti non solo su un impavido come l'eroe di guerra della quarta *maior*, ma anche su un criminale (tale è il suicida della controversia senecana, almeno secondo le parole dell'accusa) e persino su un potenziale tiranno, spingendolo auspicabilmente a recedere dalle sue turpi ambizioni. Tale condizione emotiva, universale e non sopprimibile in quanto dettata da una *infirmitas* deplorabilmente ma inestricabilmente legata agli *humana pectora*, come osserva il *vir fortis* aspirante suicida, è stata sfruttata con

³⁹ *Oxford Latin dictionary*, s.v. *tango*, 8.

⁴⁰ [Quint.] *decl. mai.* 4, 7, 2: *hoc est sepulturae suae magna reverentia, pessimeque additae pectoribus humanis infirmitatis, ut esset quod timeret qui non timet mortem*. Per un commento alla pericope cfr. STRAMAGLIA (a cura di), [Quintiliano] *L'astrologo*, cit., pp. 122-123, nn. 106-108.

⁴¹ *Sen. contr.* 8, 4: *Nescio cuius sibi criminis conscius confugit ad mortem, cuius inter scelera etiam hoc est, quod damnari non potest. Contra hos inventum est, ut aliquid post mortem timerent, <qui> non timent mortem*. Per inciso, la ripresa dell'anonimo autore pseudo-quintiliano rende praticamente certa l'integrazione di *qui* nel testo senecano, accolta da HÅKANSON (ed.), *L. Annaeus Seneca Maior*, cit., e respinta invece, con un eccesso di conservatorismo, da M. WINTERBOTTOM (ed.), *Seneca the Elder. Declamations*, Cambridge (Mass.)-London 1974.

sapienza dal legislatore attraverso l'escogitazione di una pena che la mette al servizio della città trasformandola nel più efficace tra gli strumenti di deterrenza, tale appunto perché opera dall'interno, nell'animo stesso del potenziale malfattore, e perché agisce come una sorta di riflesso condizionato di cui non è possibile liberarsi. Un ritrovato normativo che conferma la preveggenza dei *maiores* nella loro veste di creatori del diritto e insieme una sequenza argomentativa che si attaglia pienamente all'impostazione della *minor* 274 dalla quale tutto il nostro discorso ha preso le mosse, laddove il declamatore valorizza, come abbiamo visto, il beneficio che dalla mancata sepoltura del tiranno deriva per la *securitas* di tutti gli altri cittadini⁴².

5. Seconda messa a punto

Esaurito dunque l'esame delle controversie in materia di negata sepoltura, non resta che verificare se di una riflessione analoga sui presupposti e le implicazioni di questa pena si trovi traccia anche al di fuori del ristretto perimetro declamatorio, nel quale i motivi che abbiamo provato a isolare nelle pagine precedenti sembrano avere ampia diffusione. A tale riguardo, due sono a mia conoscenza i testi ai quali è opportuno rivolgere l'attenzione, sia per i loro contenuti, sia perché non pretendono di riflettere le posizioni di élite dotte o individui d'eccezione, ma stati d'animo e sentimenti che chi scrive immagina largamente condivisi.

Il primo dei due si trova nella ben nota sezione del terzo libro lucreziano in cui l'autore del *De rerum natura* irride alle apprensioni relative alla sorte del proprio cadavere dopo la morte, ovviamente ingiustificate agli occhi di un epicureo:

Così, se vedi un uomo rodersi perché dopo la morte / dovrà imputridire, una volta sepolto il corpo, o disfarsi tra le fiamme o tra le fauci delle belve, / è chiaro che il suo discorso non suona sincero e nel suo cuore / cova qualche assillo segreto, sebbene egli affermi / di non credere che alcuna sensazione gli rimarrà nella morte. / Non mantiene infatti quel che promette – io penso – né i principi / da cui muove, né del tutto si strappa e slancia fuori dalla vita, / ma pensa pur senza saperlo che sopravviva qualcosa di sé. / Quando infatti ognuno da vivo si prospetta che dopo la morte / gli uccelli e le fiere strazieranno il suo corpo, / ha pietà di se stesso: e infatti non si separa da lì / e non si stacca abbastanza dal corpo abbandonato e in esso / si proietta e, in piedi lì accanto, lo contagia con la sua sensazione⁴³.

⁴² Il declamatore sembra insomma suggerire che la legge è conforme tanto all'*aequitas*, fine, per Cicerone, della retorica giudiziaria, quanto all'*utilitas*, fine, insieme all'*aequitas*, di quella deliberativa (devo questa osservazione a Giunio Rizzelli, *per litteras*).

⁴³ Lucr. 3, 870-883 (trad. di R. Raccanelli): *Proinde ubi se videas hominem indignarier ipsum, / post mortem fore ut aut putescat corpore posto / aut flammis interfiat malisve ferarum, / scire licet non sincerum sonere atque subesse / caecum aliquem cordi stimulum, quamvis neget ipse / credere se quemquam sibi sensum in morte futurum; / non, ut opinor, enim dat quod promittit et unde / nec radicitus e vita se tollit et eicit, / sed facit esse sui quiddam super incius ipse. / Vivus enim sibi cum proponit quisque futurum, / corpus uti volucres lacerent in morte feraeque, / ipse sui miseret; neque enim se dividit illum / nec removel satis a proiecto corpore et illum / se fingit sensuque suo contaminat astans.*

Prescindendo dal fatto che in questa pagina non è stabilita alcuna differenza tra una forma ordinaria di trattamento del cadavere come l'incinerazione da un lato e la mancata sepoltura dall'altro, ciò che Lucrezio sembra tratteggiare è lo stesso fenomeno cui la *minor* 274 allude con l'espressione *cogitatio post se futurorum*, sottolineando come tale riflessione sulla propria condizione postuma sia fonte di inquietudine persino in chi abbia fatto propri, senza però interiorizzarli sino in fondo, i precetti della dottrina.

Un secondo passo si legge invece in Plinio il Vecchio ed è relativo alla vicenda della Cloaca Massima, il grande canale di drenaggio realizzato, secondo la tradizione, sullo scorcio dell'età monarchica, allorché l'ondata di suicidi che si scatenò tra gli operai coinvolti nei massacranti lavori di scavo fu stroncata con successo dal re in carica – identificato di norma con Tarquinio il Superbo, ma che l'anonima fonte di Plinio indica invece nel Prisco – attraverso la decisione di non seppellire i corpi ma di affiggerli alla croce, abbandonandoli allo scempio degli uccelli da preda:

Tarquinio Prisco si servì per questo lavoro della manodopera della plebe; poiché non si poteva dire se la fatica fosse più pesante o più prolungata nel tempo, e da ogni parte c'erano cittadini che cercavano di sfuggire alla spossatezza con il suicidio, il re escogitò una soluzione inedita, che non fu mai adottata se non in quella situazione: fece crocifiggere i corpi di tutti i suicidi perché fossero sotto gli occhi dei concittadini e insieme venissero sbranati dagli animali selvaggi e dagli uccelli. Perciò quel sentimento dell'onore che è peculiare del popolo romano e che in parecchie battaglie risollevò una situazione compromessa, anche allora intervenne in soccorso: questa volta fece vergognare della violenza che si sarebbe subito dopo la morte, perché i vivi provavano vergogna come se si fossero dovuti vergognare anche una volta morti⁴⁴.

In Plinio l'apprensione dei vivi per la sorte dei propri corpi privati della sepoltura passa una volta di più attraverso la sfera emotiva, assumendo la forma della vergogna: una vergogna capace a sua volta di suscitare un acuto disagio, tale da porre immediatamente fine ai suicidi di massa. Inoltre, il fenomeno descritto dal naturalista presenta analogie stringenti con quello che si coglie nella pagina di Lucrezio, ma anche con il materiale che abbiamo estratto dalle nostre declamazioni. In tutti questi casi, pur in contesti diversi, a entrare in gioco è un meccanismo di carattere proiettivo che induce a dislocare oltre la soglia della morte stati d'animo identificati volta per volta con il risentimento, la pietà per sé stessi, il pudore, la paura e resi ancora più angosciosi dal fatto di riguardare una condizione che non si lascia mettere a fuoco: in questo senso, pronomi indefiniti come *aliquid* in Seneca il Vecchio o *quiddam* in Lucrezio sono il perfetto corrispettivo grammaticale di un'inquietudine altrettanto indefinita. Sentimenti e stati d'animo che operano a un livello più profondo rispetto

⁴⁴ Plin. *nat.* 36, 107-108 (trad. di R. Mugellesi): *cum id opus Tarquinius Priscus plebis manibus faceret, essetque labor incertum maior an longior, passim conscita nece Quiritibus taedium fugientibus, novum, inexcogitatum ante posteaque remedium invenit ille rex, ut omnium ita defunctorum corpora figeret cruci spectanda civibus simul et feris volucribusque laceranda. Quam ob rem pudor Romani nominis proprius, qui saepe res perditas servavit in proeliis, tunc quoque subvenit, sed illo tempore vi post vitam erubescens, cum puderet vivos, tanquam puditorum esset extinctos.* Per un commento a questa pagina di Plinio rimando ancora a BRESCIA, LENTANO, *Suicidi infamanti*, cit., pp. 93-106, con ulteriore bibliografia.

a quello della persuasione razionale, al punto da prodursi anche nel destinatario della paranesi lucreziana, un *proficiens* che grazie alla sua formazione epicurea dovrebbe avere ormai acquisito uno dei precetti chiave della dottrina, quello che ammonisce come la morte non sia nulla per noi, espresso dal fondatore della scuola nella seconda delle sue *Sententze capitali*.

Si sarebbe tentati di definire una simile reazione come “inconscia”, se fosse legittimo impiegare questa categoria a proposito di culture che non la possedevano nei termini che la psicanalisi ha reso a noi familiari: eppure, Lucrezio allude a qualcosa di non troppo dissimile quando parla di un soggetto che «senza averne consapevolezza» (*inscius*) reagisce al pensiero della sorte del proprio cadavere come se qualcosa di lui sopravvivesse alla morte, o quando allude al *caecus stimulus*, una sorta di pungolo invisibile o di tarlo segreto, che **cordi subest*, si annida cioè a un livello ancora più profondo rispetto al cuore, che si intenda quest’ultimo come sede delle emozioni (consapevoli) o delle facoltà razionali⁴⁵.

È questo insieme di componenti che rende la pena della mancata sepoltura diversa da tutte le altre, nella misura in cui le sue risonanze toccano una corda annidata in profondità nella coscienza di ogni essere umano e sono dunque in grado di retroagire sulle condotte individuali esercitando un potere di disciplinamento particolarmente efficace. Tutto questo spiega perché nel diritto delle scuole quella pena sia chiamata a sanzionare comportamenti estremi o figure che si collocano ai limiti o oltre i limiti dell’umanità. Soprattutto, quanto abbiamo sin qui osservato mostra come le controversie sul divieto di sepoltura ricorrano certo a leggi fittizie (ma meno di quanto si potrebbe pensare) e prevedano senza dubbio contesti narrativi improbabili nei quali applicarle (ma in funzione di questioni tutt’altro che aliene dalla realtà), ma come al tempo stesso quelle medesime controversie rispecchino fedelmente il mondo che le ha prodotte allorché lasciano intravedere la trama di paure e inquietudini che circonda, nell’immaginario dei Romani, la sorte degli insepolti.

⁴⁵ E infatti i commentatori moderni di questa pagina lucreziana non esitano a ricorrere a termini come *unconscious* o *subconscious*, cfr. P.M. BROWN, *Lucretius. De rerum natura III*, with an Introduction, Translation and Commentary, Warminster 2007² e E.J. KENNEY, *Lucretius. De rerum natura Book III*, Cambridge 2014², *ad loc.* Ha interessi prevalentemente letterari e stilistici B. PRICE WALLACH, *Lucretius and the Diatribe against the Fear of Death. De rerum natura III 830-1094*, Leiden 1976.

ABSTRACT

Il contributo prende in esame i temi appartenenti alle quattro collezioni declamatorie latine nei quali viene menzionata la pena *Insepultus abiciatur*. Oltre a indagare i nessi tra questa previsione normativa e le colpe che essa è chiamata a sanzionare, l'analisi punta a far emergere il più ampio contesto antropologico legato alla percezione della mancata sepoltura nella cultura romana.

The contribution examines the themes belonging to the four Roman declamatory collections in which the punishment *Insepultus abiciatur* is mentioned. In addition to investigating the links between this normative provision and the faults it is called upon to punish, the analysis aims to bring out the broader anthropological context linked to the perception of denied burial in Roman culture.

KEYWORDS: Roman declamation; rhetoric laws; burial; parricide; tyrant.

Mario Lentano
Università di Siena
mario.lentano@unisi.it